

## DICHIARAZIONI

### ***La dichiarazione nell'ipotesi di rivalutazione e di affrancamento***

di Sandro Cerato

La **Legge di Stabilità 2016**, all'articolo 1, commi da 889 a 897, ha introdotto una nuova disciplina di rivalutazione dei **beni d'impresa e delle partecipazioni**, nonché di **affrancamento del saldo attivo della rivalutazione**. A tal fine, all'interno del modello Unico 2016 (periodo d'imposta 2015), sono state aggiunte tre sezioni. La prima (**sezione XXIII-A**) è rivolta ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che si sono avvalsi della facoltà di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni**, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

SEZIONE XXIII-A <b>Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni</b>	RQ86 Rivalutazione dei beni ammortizzabili RQ87 Rivalutazione dei beni non ammortizzabili RQ88 Rivalutazione delle partecipazioni	Importo	Aliquota	Imposta
		1	16%	2
		,00		,00

In particolare:

- nel **rigo “RQ86”** deve essere indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili (colonna 1) e l'imposta sostitutiva del 16 per cento (colonna 2);
- nel **rigo “RQ87”** deve essere indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni (colonna 1) e l'imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2);
- nel **rigo “RQ88”** deve essere indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate (colonna 1) e l'imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2).

La seconda (**sezione XXIII-B**) va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di **affrancare**, ai fini fiscali, i **maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014**, purché i beni, ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 10 della Legge 342/2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.

SEZIONE XXIII-B <b>Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni</b>	RQ89 Maggiori valori dei beni ammortizzabili	Importo	Aliquota	Imposta
	RQ90 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	,00	12%	,00
	RQ91 Maggiori valori delle partecipazioni	,00	12%	,00
	RQ92 Totale imposte			,00

In particolare:

- nel **rigo “RQ89”** deve essere indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili (colonna 1) e l’imposta sostitutiva del 16 per cento (colonna 2);
- nel **rigo “RQ90”** deve essere indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni (colonna 1) e l’imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2);
- nel **rigo “RQ91”** deve essere indicato l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate (colonna 1) e l’imposta sostitutiva del 12 per cento (colonna 2);
- nel rigo **“RQ92”** deve essere indicato il totale delle imposte versate, come risultante dalla sommatoria degli importi della colonna 2 dei righi precedenti.

L’ultima (**sezione XXIII-C**) è riservata ai soggetti che hanno proceduto alla **rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni** e che possono **affrancare il saldo di rivalutazione sottostante**; nonché ai soggetti che hanno proceduto al riallineamento dei valori e che possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d’imposta.

SEZIONE XXIII-C <b>Affrancamento</b>	RQ93 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta
		1	2	,00

In particolare, nel **rigo “RQ93”** deve essere indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva (colonna 1) e l’imposta sostitutiva del 10 per cento (colonna 2); il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato, tramite presentazione del **modello F24**, con l’indicazione dei codici tributo seguenti:

- **“1811”** denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 892, legge n. 208/2015”;
- **“1813”** denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, legge n. 208/2015”.

